**COMUNE DI PRAIA A MARE**

PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it

**VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE****COPIA****N. 19 DATA 29.07.2019****Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, aperta al pubblico - in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

1	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2	CEGLIE Rosa	CONSIGLIERE	NO
3	DEPRESBITERIS Laura	CONSIGLIERE	SI
4	DE LORENZO Antonino	CONSIGLIERE	SI
5	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	SI
6	FORTUNATO Pasquale	CONSIGLIERE	SI
7	MARSIGLIA Fernando	CONSIGLIERE	SI
8	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
9	DE PRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	SI
10	SCORZA Norina	CONSIGLIERE	NO
11	MARSIGLIA Francesco	CONSIGLIERE	NO
12	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
13	MARCUCCI Davide	CONSIGLIERE	SI

Presenti: 10 – assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO con funzioni di verbalizzante.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **“Regolamento disciplinante le misure di contrasto all'evasione dei tributi locali”**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta relativa a **“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI”**;

Udita la discussione di cui all'allegato verbale;

Ravvisata la propria competenza;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Terminata la discussione ed uditi gli interventi si passa alla votazione:

Con 8 voti favorevoli – astenuti 2 (MALVAROSA Maria Pia, MARCUCCI Davide) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** integralmente l'allegata proposta, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante l'oggetto **“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI”**.

Successivamente con separata votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli – astenuti 2 (MALVAROSA Maria Pia, MARCUCCI Davide) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 2) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

ALLEGATO: ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 19/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI. = = =

PROPONENTE : IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE E TRIBUTI

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha da tempo messo in atto iniziative atte a contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria-tariffaria, vincolando, ove possibile, il rilascio di autorizzazioni, concessioni, certificazioni alla regolarità fiscale del richiedente;

Richiamato l'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita:

“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali”

Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Ritenuto, pertanto, recepire tale norma in uno specifico regolamento che preveda misure concrete volte a ridurre l'evasione dei tributi locali e, conseguentemente, la sofferenza finanziaria dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

- 1) Di approvare l'allegato “**Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali**”, composto di n° 7 articoli;
- 2) Di trasmettere il presente atto al MEF ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- 3) Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Praia a Mare, li 19/07/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE E TRIBUTI
(Dott.ssa *Patrizia Laprovitera*)



Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le entrate tributarie e ordinarie gestite direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari. Nel caso di affidamento in concessione di tributi il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 1.000,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai vigenti regolamenti comunali.
4. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile un elenco aggiornato, l'ufficio preposto provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio preposto.
3. In caso di morosità tributaria dei soggetti su cui è stata avviata la verifica, l'ufficio competente avvierà il procedimento di sospensione del provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzato con provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso.

Art. 6

(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda)

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni di cui all'art. 1.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione o cessione.
3. L'ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

4. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti ed alle direttive già approvati dall'Ente.

4) Si passa al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta e anticipa la necessità di introdurre un emendamento.

Prende la parola il **Consigliere Davide Marcucci** che dà lettura di un documento che poi consegna al Segretario Comunale. Infine chiede perché mettere nel DUP la valorizzazione del Santuario se la competenza è della Curia.

Il **Consigliere Pasquale Fortunato**: "Questo argomento mi produce sofferenza perché ho fatto il consigliere comunale dai banchi dell'opposizione in un'epoca molto risalente: erano i tempi della finanza allegra e quelli della Cassa per il Mezzogiorno. I tempi si sono evoluti in modo quasi drammatico forse proprio in ragione di quel largheggiare che aveva connotato quell'epoca. Oggi la situazione è molto cambiata e si pone con forza l'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio e bisogna in ogni caso che i corrispettivi che il cittadino paga per i servizi comunali siano sufficienti a coprire le relative spese. Se i soldi non entrano è evidente che si va in dissesto, che oggi determina delle conseguenze molto negative. Se non si realizzano le entrate si crea un disavanzo e si finisce nella centrale rischi per la quale non si accede più al credito innescando un circolo vizioso che pregiudica tutti i servizi. Come amministratore si confronta quotidianamente con queste problematiche." Se in linea teorica si dice d'accordo con la possibilità di concedere degli slittamenti sui termini si rimette sul punto alla volontà della maggioranza.

Il **Consigliere Maria Pia Malvarosa** ricorda che è d'accordo sulla ratio legis sottesa a questo regolamento perché è un dovere del cittadino contribuire, ma il problema che si sono posti è quello di prevedere una clausola di salvaguardia per chi si trova in una situazione di difficoltà temporanea e comprovata rispetto al pagamento dei tributi, soprattutto rispetto all'anno in corso e non di fronte a casi di recidiva.

Prende la parola il **Consigliere Fernando Marsiglia**: "Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale è sempre più sensibile al recupero ed al contrasto dell'evasione tributaria per un rafforzamento ed un'equa contribuzione da parte della cittadinanza. L'azione incessante del Sindaco e degli uffici hanno dato un sensibile e significativo aumento delle somme recuperate, il che si traduce in maggiori e migliori servizi ai cittadini. L'obiettivo dichiarato è raggiungere una piena equità contributiva e sociale, infatti, se tutti pagano, si paga meno ed i servizi sono più efficienti. La misura che si discute oggi non è altro che un'estensione del DURC anche alle tasse degli Enti Locali con la differenza che in mancanza del primo non si lavora per le pubbliche amministrazioni mentre, con questo regolamento, vi è la sospensione di autorizzazioni o concessioni. E' vero, sì, il Comune di Praia a Mare non ha aderito alla cosiddetta "Pace fiscale" ma al contrario ha messo in piedi Regolamenti vantaggiosi per l'utente e sicuri per le casse dell'Ente. La cosiddetta "Pace Fiscale" altro non è che un condono mascherato, una scorciatoia...che genera il contrario della giusta e sana crescita. Noi, con i Regolamenti approvati, vogliamo garantire equità nei confronti di chi ha pagato per tempo tributi o sanzioni, recuperare importanti ed essenziali risorse economiche per l'Ente e mettere in campo un'a sana ed incisiva forma di deterrenza contro ogni comportamento scorretto verso i tributi comunali. Oggi ribadisco con forza che l'Ente ha messo e metterà la massima attenzione nei confronti di tutti i cittadini che si trovano in situazioni economiche difficili o complicate e le porte degli uffici saranno sempre aperte per trovare la giusta soluzione nell'interesse del cittadino e del Comune"

Il Sindaco ricorda gli atti precedenti adottati dalle sue amministrazioni.

Terminata la discussione ed uditi gli interventi si passa alla votazione articolo per articolo con l'inserimento dell'emendamento che introduce un articolo e porta allo slittamento della numerazione a partire dall'art. 6.

Si mette ai voti articolo per articolo:

Art. 1 – Viene data lettura

Si approva all'unanimità.

Art. 2 – Viene posto a votazione con modifica “€ 2.500,00”

Favorevoli 2 (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia) - 8 contrari.

Art. 2 – Viene posto a votazione nel testo originario.

Favorevoli 8 - 2 contrari (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia).

Art. 3 - Viene posto a votazione con modifica dei termini

Favorevoli 2 (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia) - 8 contrari.

Art. 3 – Viene posto a votazione nel testo originario.

Favorevoli 8 - 2 contrari (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia).

Art. 4 - Viene posto a votazione nel testo originario.

Favorevoli 8 - 2 astenuti (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia).

Art. 5 - Favorevoli 8 - 2 astenuti (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia).

Art. 6 – Si chiede che venga introdotto un nuovo articolo e cambiata numerazione di quelli a seguire.

Si approva all'unanimità.

Art. 7 – Viene posto a votazione nel testo originario (ex art. 6).

Si approva all'unanimità.

Art. 8 – Viene posto a votazione nel testo originario (ex art. 7).

Si approva all'unanimità.

Si mette in votazione l'intero regolamento composto da nn. 8 articoli.

Il Consigliere Davide Marcucci precisa che non sono contrari a tutto e preannuncia astensione sul voto finale in quanto le proposte non sono state accettate.

Con voti 8 favorevoli – 2 astenuti (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia) si approva.

Con gli stessi voti con voti 8 favorevoli – astenuti 2 (MARCUCCI Davide, MALVAROSA Maria Pia) si approva l'immediata esecutività.

E' chiuso alle ore 11,35

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2019

INTERVENTO AL PUNTO 4 DEL CONSIGLIERE COMUNALE **DAVIDE MARCUCCI**

Una premessa è d'obbligo.


In primo luogo se veramente questa amministrazione ritiene di usufruire della possibilità di misure preventive per contrastare l'evasione dei tributi locali così come previsto dal D.l. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il primo passo necessario, che da sempre sosteniamo vista la condizione economica a livello locale, regionale e nazionale, sarebbe quello di abbassare le tasse consentendo di pagare quanto dovuto in modo più agevole. E' dimostrato che una minore imposizione spinge il cittadino a pagare piuttosto che incorrere in sanzioni molto più elevate rispetto alla cifra iniziale dovuta così determinando controtendenza nell'evasione tributaria.

Detto questo, pur condividendo la ratio legis sottesa al regolamento, considerato che le tasse vanno pagate, non riteniamo pienamente condivisibile il regolamento per come proposto.

In particolare il regolamento prevede che con cadenza mensile si controllerà la posizione tributaria di coloro che esercitano attività commerciali o produttive. All'esito del controllo si inviterà il soggetto che risulti irregolare a sanare la propria posizione entro 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, nei 15 giorni successivi si vedrà sospesa la licenza per 3 mesi e se ancora persiste l'irregolarità ci sarà la revoca immediata della licenza, autorizzazione o concessione.

Vista la rigidità di quanto previsto, sia nei termini che nella sanzione, la mancanza di facilitazioni per coloro che dimostrino effettive difficoltà economiche, impreviste ed urgenti, entro una certa soglia ed un certo arco temporale; considerato inoltre che quest'amministrazione ha deciso prevedere il pagamento della tari e della tassa su acqua e fogna in un'unica soluzione e di limitare il regolamento per la rateizzazione con delle facilitazioni solo per l'anno in corso, come già precedentemente evidenziato, riteniamo che alcuni articoli andrebbero rivisti.


- Art 2: variare la soglia per l'avvio della riscossione coattiva da 1000,00€ a 2500,00€ (tale variazione che rimane comunque per importi contenuti eviterebbe a molte attività, in caso di difficoltà temporanea, di incorrere in sanzioni per l'anno in corso) .
- Art 3 : Allungare i termini di avvio di sospensione da 30 a 45 giorni e aumentare i tempi di sospensione da 90 gg a 120 gg., (considerato che la revoca che segue al periodo di sospensione è una misura assai stringente sarebbe consono allungare il periodo di



sospensione che la precede consentendo maggior tempo per organizzare le proprie risorse), inserendo in alternativa l'applicazione di pene accessorie (esempio non erogare l'acqua);

- Aggiungere ulteriore articolo che preveda un allungamento dei termini di riscossione per i soli tributi dell'anno in corso, rispetto ai soggetti in posizione regolare per tutti i periodi precedenti, che attestino situazione di difficoltà, fermo restando l'applicazione delle sanzioni e gli interessi; Ad esempio: considerato che il pagamento della tari, in un'unica soluzione scade a ottobre/novembre, considerato inoltre il contribuente che è regolare per tutti i tributi, se alla scadenza trovandosi in difficoltà non riesce a pagare, si vedrà sospendere la licenza nel giro di un mese e mezzo, pur avendo regolarmente sempre assolto ai propri obblighi) .sarebbe consono in una ottica di ragionevole tolleranza raddoppiare i termini sopra indicati.

Così come già detto, la ratio legis è corretta ma la repressione, quando l'evasione non è un vizio ma è causata da molteplici fattori spesso non dipendenti dalla volontà dell'evasore, soprattutto nel breve termine e soprattutto in un momento storico come quello attuale dove l'attività di impresa è totalmente svilita, va temperata con una ragionevole tolleranza; spirito questo che anima anche l'attuale azione di governo nazionale che unisce misure di recupero ad aperture verso settori in crisi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final vertical stroke.

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, li 19.07.2019



**Il Responsabile dell'Area Entrate e Tributi
(Dott.ssa La provitera Patrizia)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, li 19.07.2019



**Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Dott. Giuseppe DROGHINI)**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 29.07.2019

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

F.to (Antonio Praticò)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Rosa SANTORO)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Praia a Mare addì 05.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 05.08.2019 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 20.08.2019.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatte salve le pubblicazioni di legge.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2019 al 20.08.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Rosa SANTORO)